



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo  
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



Prot. n. 4911 del 20.04.2017

## PROVVEDIMENTO DEL SINDACO n. 71 del 20.04.2017

**OGGETTO: ORDINANZA DIVIETO UTILIZZO DELL'IMMOBILE IN VIA VENTIDIO BASSO N.10- EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO, DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SEGUENTI.**

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."*

**PREMESSO** che un grave evento sismico, iniziato in data 24/08/2016, con ulteriori forti scosse avvenute, rispettivamente in data 26/10/2016, in data 30/10/2016 e da ultimo in data 18.01.2017, hanno interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi a vari immobili;

**VISTA** la richiesta di sopralluogo in data 29.08.2016 prot. n. 9231 avanzata dalla sig.ra Sulpizio Marianna, nata a Montegiorgio il 31.10.1955 e ivi residente in Via Ventidio n. 10 attualmente domiciliata in Montegiorgio in Via Archimede 13, in qualità di proprietaria del fabbricato sito in Montegiorgio in Via Ventidio 10 relativa ai danni subiti dall'immobile per gli eventi sismici 2016/2017;

**VISTO** l'esito del sopralluogo con scheda AeDES del 22.09.2016 con cui l'edificio è stato dichiarato AGIBILE con l'indicazione " *...Nella Via interna esiste un pericolo derivante dal dissesto del comignolo e delle tegole relative alla copertura di un edificio esistente*";

**VISTA** l'ordinanza Sindacale n. 88 del 05.10.2016, emessa a seguito della scheda AeDES del 22.09.2016 nei confronti della proprietaria dell'immobile sig.ra Sulpizio Marianna nata a Montegiorgio il 31.10.1955, con la quale si disponeva che la stessa avrebbe dovuto provvedere entro 30 giorni dalla notifica della Ordinanza 88/2016 a: *"Messa in sicurezza del comignolo e del manto di copertura dell'immobile di proprietà; Di dare notizia all'Ufficio Tecnico, Servizio Urbanistica, dell'avvenuta messa in sicurezza dell'immobile di cui al precedente punto tramite la presentazione di una relazione e relativa attestazione a firma di un tecnico abilitato"*;

**VISTA** la nota del 03.11.2016 prot. n. 12565 con la quale la sig.ra Sulpizio Marianna comunicava al Servizio Urbanistica Comunale che nella Ordinanza 88/2016 erroneamente la messa in sicurezza del comignolo e della copertura del fabbricato era stata attribuita all'immobile di sua proprietà anziché all'edificio adiacente;

**DATO ATTO** che a seguito di tale comunicazione il Servizio Urbanistica, provvedeva ad emettere nuova Ordinanza Sindacale, la n. 114 del 01.11.2016, con la quale veniva revocata la precedente ordinanza Sindacale la n. 88/2016;

**VISTO** che a seguito degli eventi sismici del 26 e 30 Ottobre 2016 la sig.ra Sulpizio Marianna con nota del 20.12.2016 prot. n. 15078 comunicava l'aggravamento dei danni subiti dall'immobile di Sua proprietà sito in Montegiorgio in Via Ventidio Basso, 10;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo  
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



**VISTA** la "Scheda FAST per il Rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-terremoto", redatta, in data 24.02.2017, dai componenti della squadra d'ispezione n. MR539 del dipartimento della protezione civile, relativamente al fabbricato identificato con numero aggregato 02025-01 edificio 3 sito in Montegiorgio in Via Ventidio Basso, 10, catastalmente distinto al foglio 30 con la particella, 235;

**ACCERTATO** che dalle visure effettuate presso il sistema informativo "SISTER" dell'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno l'immobile sito in Via Ventidio Basso 10, è distinto al Catasto Fabbricati al foglio n, 30 del Comune di Montegiorgio, con la particella n°235 risulta intestato a:

**SULPIZIO MARIANNA** nata a Montegiorgio il 31.10.1955 ed ivi residente in Via Ventidio Basso,10;

**ACCERTATO** come, nella predetta scheda di rilevamento danno, il fabbricato ha ottenuto il giudizio di "**Edificio NON UTILIZZABILE**";

**RITENUTO** pertanto, opportuno prendere atto di quanto evidenziato dalla sopra descritta scheda di rilevamento del danno disponendo, conseguentemente, lo sgombero dell'immobile sopra descritto;

**VISTO** l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

**VISTO** l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

**VISTO** il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

**VISTO** l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

**VISTI** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

**VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

**VISTE** le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, nonché del 10 ottobre 2016, n. 399, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

**VISTO** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismi del 2016" pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 244 del 18.10.2016, convertito con modificazioni dalla legge



# COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo  
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE

15.12.2016 n. 229 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 294 del 17.12.2016, modificato ed integrato dal decreto legge n. 8 del 09.02.2017;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

**VISTO** il decreto legge 11 novembre 2016, n.205 inerente "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016";

**VISTO**, l'articolo 8 del decreto legge n. 189 del 2016 e l'art.9 del decreto legge n. 205 del 2016 che disciplinano gli interventi di immediata esecuzione sugli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari interessate e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro;

**VISTA**, l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 4 del 17.10.2016 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 278 del 28.11.2016, con la quale è stata dettata la disciplina di dettaglio per gli interventi suindicati, e in particolare l'art.4 comma 2, che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall'art.8 comma 4 del decreto legge 189/2016 quanto a termini e modalità di richiesta e concessione contributi per detti interventi;

**VISTA**, ordinanza n. 8 del 14.12.2016 del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma del 24.08.2016, relativa alla "Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli interventi sismici del 24.08.2016 e successivi";

**VISTA**, l'ordinanza n. 10 del 19.12.2016 del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma del 24.08.2016, relativa a " Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24.08.2016;

**VISTA**, da ultimo l'ordinanza n. 19 del 7.04.2017 del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma del 24.08.2016, ad oggetto " Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.08.2016" 'articolo 8 del decreto legge n. 189 del 2016 e l'art.9 del decreto legge n. 205 del 2016 che disciplinano gli interventi di immediata esecuzione sugli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari interessate e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro;

**ATTESA**, dunque, la necessità di provvedere anche al fine di tutelare l'incolumità pubblica e privata;

**VISTO** il vigente Regolamento Edilizio;

**VISTO** il vigente statuto comunale,

**per tutto quanto sopra esposto e motivato,**

## ORDINA

Alla Sig.ra :

**SULPIZIO MARIANNA** nata a Montegiorgio il 31.10.1955 ed ivi residente in Via Ventidio Basso,10 attualmente domiciliata in Montegiorgio in Via Archimede 13;

GB/gh

COMUNE DI MONTEGIORGIO - P.zza Matteotti, 33 - 63833 Montegiorgio

C.F. 11079590431 - P.IVA 0012264431 - Tel. 0734/520443 - Fax 0734/520391

Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Mercoledì - Venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 - Sabato dalle ore 9:30 alle ore 12:30

Responsabile del Settore: geom. Giorgio Benni

Web: [www.comune.montegiorgio.fm.it](http://www.comune.montegiorgio.fm.it) - P.E.C.: [urbanistica.comune.montegiorgio@comune.montegiorgio.fm.it](mailto:urbanistica.comune.montegiorgio@comune.montegiorgio.fm.it) - mail: [giorgio.benni@comune.montegiorgio.fm.it](mailto:giorgio.benni@comune.montegiorgio.fm.it) - [marco.pantarelli@comune.montegiorgio.fm.it](mailto:marco.pantarelli@comune.montegiorgio.fm.it)



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo  
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



lo sgombrò ed il divieto di utilizzo dell'immobile sito in Via Ventidio Basso, 10 che dalle visure effettuate presso il sistema informativo "SISTER" dell'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno è distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Montegiorgio al foglio 30, con la particella n°235 e risulta intestato a:

**SULPIZIO MARIANNA nata a Montegiorgio il 31.10.1955 ed ivi residente in Via Ventidio Basso,10;**

L'ordinanza di divieto di utilizzo è altresì disposta nei confronti degli eventuali locatari e a chi, a qualunque titolo, occupi o utilizzi l'immobile in questione, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza.

La presente ordinanza è emessa nelle more delle determinazioni da prendersi con i medesimi proprietari e con gli organi e gli enti competenti, in ordine agli interventi di carattere definitivo da porre in essere.

## COMUNICA

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari sopra meglio generalizzati, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giorgio Benni per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

## DISPONE

1. Copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alle persone interessate ed inviata:
  - a. Prefettura di Fermo, PEC: [protocollo.prefm@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefm@pec.interno.it)
  - b. Sala Operativa Integrata della Regione Marche, PEC: [soi.fermo@regione.marche.it](mailto:soi.fermo@regione.marche.it)
  - c. Sala Operativa Integrata della Regione Marche, PEC: [soi.macerata@regione.marche.it](mailto:soi.macerata@regione.marche.it)
  - d. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo, PEC: [com.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it)
  - e. Ai Carabinieri di Montegiorgio, PEC: [tap20530@pec.carabinieri.it](mailto:tap20530@pec.carabinieri.it)ognuno per quanto di propria competenza.
2. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio online nelle forme di legge.
3. L'Ufficio di Polizia Municipale cui la presente parimenti è inoltrata, effettuerà le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza.

## AVVERTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;



GB/gh

COMUNE DI MONTEGIORGIO - P.zza Matteotti, 33 - 63833 Montegiorgio

tel. 0543/98442 - FAX 0543/29443 - fax 0543/98443 - fax 0543/98444

Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Mercoledì - Venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - Sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Responsabile del Settore: **geom. Giorgio Benni**

Web: [www.comune.montegiorgio.fm.it](http://www.comune.montegiorgio.fm.it) - PEC: [urbanistica@comune.montegiorgio.comune.fm.it](mailto:urbanistica@comune.montegiorgio.comune.fm.it) - mail: [giorgio.benni@comune.montegiorgio.fm.it](mailto:giorgio.benni@comune.montegiorgio.fm.it) - [marco.pantani@comune.montegiorgio.fm.it](mailto:marco.pantani@comune.montegiorgio.fm.it)